

Allegato alla delibera

del C.C. N° 26 del 27/31/2012



COMUNE DI PIMENTEL

Provincia di Cagliari

Servizio Sociale

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI

PRINCIPI GENERALI

- Nello spirito dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione;
- Secondo le modalità previste dalla normativa nazionale L. 328/00 e regionale L.R. 23/12/2005 n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. 4/88. Riordino delle funzioni socio assistenziali", in ambito sociale e del nuovo ordinamento degli enti locali;
- In base ai principi generali e programmatici del vigente Statuto comunale.

FUNZIONI DEL COMUNE.

I Comuni, in attuazione del principio di Sussidiarietà, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti la programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato ed esercitano ogni eventuale altra funzione delegata dalla regione.

Il Comune in ambito dei servizi sociali promuove e gestisce alcuni servizi in ambito territoriale ma è incardinato in un lungo processo innovativo, stabilito dalla legge 23/2005, che ha come obiettivo finale la costruzione di un sistema integrato di interventi e di servizi sociali e socio - sanitari, da attuarsi in Ciascun Distretto, attraverso il rafforzamento delle relazioni e della coesione fra tutti i soggetti coinvolti a vari livelli.

Sulla base delle competenze loro assegnate dell'art. 6 delle L.R. 23/2005 garantiscono all'interno del Piano Locale Unitario dei Servizi:

- a) la definizione delle priorità, delle aree di intervento, delle risorse economiche e professionali necessarie per la realizzazione della programmazione concordata;
- b) l'organizzazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi;
- c) l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza;

- d) l'eventuale individuazione di ulteriori livelli essenziali di ambito e delle risorse necessarie al finanziamento degli stessi;
- e) la determinazione della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi, sulla base dei parametri individuati dalla regione;
- f) promozione della partecipazione degli attori sociali e delle comunità locali alla realizzazione e valutazione del sistema integrato;
- g) la valutazione dei servizi e degli interventi previsti nei Piani locali Unitari dei Servizi.

OBIETTIVI

Il Comune svolge compiti d'organizzazione e di gestione dei servizi nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- 1) Promuove e sostiene la centralità della Comunità locale, intesa come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno nelle proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità di vita e delle relazioni tra le persone;
- 2) prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni d'emarginazione nell'ambiente di vita, di studio o di lavoro;
- 3) garantire il diritto delle persone nel pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- 4) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli utenti;
- 5) recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- 6) sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- 7) assicurare il diritto all'educazione ed all'armonico sviluppo psico - fisico dei bambini e degli adolescenti, nel rispetto del diritto alla partecipazione alle scelte che li riguardano;

- 8) promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

TITOLO I

Norme Generali

Articolo 1 -Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina tutte le attività previste dalla legge n. 328/2000 e dalla L.R n. 23/12/2005 n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. 4/88. Riordino delle funzioni socio assistenziali", e successive integrazioni e modificazioni.

Il Comune collabora attivamente, all'Ufficio di Piano del PLUS d'ambito Trexenta, nella programmazione dei servizi e degli interventi previsti nei Piani locali Unitari dei Servizi.

Mentre nell'intento di razionalizzare ed attuare una positiva politica sociale del territorio, promuove la programmazione locale dei servizi sociali, intesa come predisposizione di un piano triennale di servizi e di partecipazione alla realizzazione dello stesso con le forze politiche e sociali presenti nel territorio.

Articolo 2 - Destinatari degli interventi

Possono fruire degli interventi di cui al presente Regolamento

- a) i cittadini residenti nel Comune che versino in condizioni di bisogno, compresi gli stranieri e gli apolidi secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) i soggetti domiciliati o di passaggio sul territorio del Comune, bisognosi d'interventi d'urgenza e/o di primo soccorso;
- c) i minori, cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel Comune.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è esercitata rivalsa sul Comune di residenza o domicilio di soccorso per gli interventi che rivestono carattere d'urgenza di cui ai punti b e c.

Per gli interventi di cui ai medesimi punti b e c, che non rivestono carattere d'urgenza, sarà cura del Servizio Sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza interessato ai fini di concordare un eventuale piano di

interventi le cui spese saranno assunte dall'Amministrazione competente per residenza.

Articolo 3 - Modalità di garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

1. I livelli essenziali sono garantiti all'interno di del Comune di Pimentel, ai sensi dell'art. 30 del L.R. 23/2005 , attraverso la realizzazione di servizi attuati con modalità quali:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento per l'inclusione sociale;
- b) interventi di tutela dei minori in situazioni di disagio e di nuclei familiari in difficoltà;
- c) misure economiche e servizi per favorire la vita autonoma e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
- d) pronto intervento sociale per fronteggiare emergenze personali e familiari, specie quando derivanti da violenza intra o extrafamiliare;
- e) interventi di accoglienza presso famiglie, persone e servizi semiresidenziali e residenziali;
- f) interventi per affrontare condizioni di dipendenza da sostanze e da altra causa;
- g) prestazioni per l'inserimento e l'integrazione sociale di persone con disabilità fisica e psichica in attuazione della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- h) interventi in favore dei soggetti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria e in esecuzione penale esterna (misure alternative alla detenzione) in stato di bisogno e privi di risorse per il loro reinserimento e integrazione sociale.

Articolo 4 - Finalità degli interventi

1) Gli interventi socio assistenziali, devono garantire la dignità della persona, la riservatezza delle informazioni che la riguardano e tendere, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l'intervento assistenziale.

Esse perseguono l'obiettivo di:

- facilitare la permanenza nel domicilio;

- aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito di assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti;
- aiutare il singolo a far fronte alle proprie necessità vitali ed a facilitare la vita sociale;
- riconoscere le spese d'ospitalità etero familiare quando non sia possibile proseguire la convivenza sia per gravi problemi assistenziali sia per gravi difficoltà nei rapporti interpersonali;

2) l'elemento determinante nella predisposizione di aiuto alle persone, è costituito dall'attivazione di tutte le risorse interne all'Ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili a tutti. Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti parte di un programma d'aiuto predisposto dall'Assistente Sociale e concordato con l'interessato.

Articolo 5 - Criteri e requisiti per l'accesso e la fruizione dei servizi.

Costituiscono elementi pregiudiziali all'erogazione di ogni tipologia di intervento:

- a) la valutazione professionale, effettuata dal servizio sociale, del bisogno;
- b) la predisposizione di un programma personalizzato con la partecipazione del beneficiario da concordare con il servizio sociale;
- c) l'individuazione di un referente per l'attuazione del programma personalizzato;
- d) la comunicazione tempestiva delle informazioni necessarie alla corretta attuazione del programma, dei tempi e delle forme di tutela esperibili da parte del cittadino, dei responsabili amministrativi e professionali, delle modalità di compartecipazione alla spesa;
- e) la documentazione delle fasi di valutazione del bisogno, di predisposizione e di realizzazione del programma personalizzato di intervento secondo modalità tali da consentire l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6 - Determinazione dello stato di bisogno

Tutte le prestazioni saranno erogate ai cittadini in stato di bisogno e/o indigenza, permanente o transitoria.

Per la determinazione dello stato di bisogno occorre considerare:

- a) il carico familiare

- b) la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, l'etilismo ecc.
- c) il bisogno sanitario d'ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese
- d) le risorse (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti)
- e) la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili
- f) il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie

Articolo 7 - Compartecipazione al costo del servizio

Coloro che richiedono prestazioni sociali comunali concorrono al costo del servizio in base alle loro risorse reddituali. Costituiscono reddito tutti gli emolumenti percepiti a qualsiasi titolo, redditi da lavoro, da pensione, da fabbricati ecc. ivi compresi quelli non soggetti a tassazione quali, rendite INAIL, assegni o indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, invalidità civile. I servizi predisposti dall'Amministrazione Comunale hanno diretta incidenza sulle minorazioni per le quali vengono concesse le indennità pertanto il titolare, deve utilizzare le stesse in proporzione al servizio ricevuto.

Il Comune verifica la situazione reddituale attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei soggetti che richiedono prestazioni sociali, sarà determinato con i criteri previsti dal D.Lgs n. 109/98, così modificato dal D.Lgs n. 130/2000 e successive modificazioni ed integrazioni utilizzando la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche per il calcolo del relativo ISEE.

La situazione economica di cui sopra è determinata, di regola, con riferimento al nucleo familiare d'appartenenza definito dalla vigente normativa.

IL Consiglio Comunale ogni anno stabilirà la percentuale di compartecipazione a ciascun servizio del Programma socio Assistenziale o in occasione dell'approvazione del bilancio Comunale.

Articolo 8 - Criteri generali di gestione dei servizi

1. L'erogazione dei servizi e degli interventi , ai sensi della Legge Regionale n. 23/2005 è svolta:

- a) in forma diretta, dall'ente pubblico titolare delle funzioni di gestione;
- b) in forma indiretta, attraverso soggetti accreditati: la collaborazione con i soggetti accreditati avviene:
 - 1) in via prioritaria attraverso la concessione, da parte dell'ente titolare delle funzioni di gestione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi (voucher) per l'acquisto i servizi sociali;
 - 2) attraverso l'affidamento dei servizi e il convenzionamento in regime di accordo contrattuale.

2. Ai fini della individuazione dei soggetti erogatori degli interventi e delle prestazioni, di cui alla L.R: 23/2005, sono oggetto di valutazione i seguenti elementi:

- a) la formazione e l'esperienza professionale degli operatori;
- b) l'esperienza maturata dalla cooperativa nei settori e servizi di riferimento;
- c) la conoscenza dei problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
- d) la regolare applicazione del CCNL di riferimento;
- e) il possesso di sistemi certificati di controllo della qualità.

3. Nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di affidamento dei servizi da parte della pubblica amministrazione, gli enti pubblici procedono all'affidamento dei servizi sociali e sociosanitari privilegiando le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate, al fine di valorizzare gli elementi di qualità, organizzazione e professionalità dei soggetti candidati.

4. Gli enti pubblici procedono all'affidamento dei servizi connessi alla consulenza, assistenza e tutela sulle prestazioni di carattere sociale in convenzione, a norma del codice degli appalti n. 163/2006 e successive modificazioni, privilegiando, oltre agli elementi di qualità, organizzazione e professionalità dei soggetti, le forme consorziate che possono garantire un servizio capillare e qualificato in tutto il territorio regionale.

5. Nell'aggiudicazione del servizio i comuni e gli enti pubblici interessati, dovendo comunque considerare prioritario l'aspetto qualitativo delle offerte, utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando il fattore prezzo con peso non superiore al 30 per cento del peso complessivo e con

esclusione del metodo del massimo ribasso.

6. La convenzione tipo che regola i rapporti tra l'ente pubblico e il soggetto selezionato deve prevedere, oltre alla specifica regolazione della gestione del servizio, gli strumenti e le modalità di verifica in ordine al mantenimento dei livelli qualitativi concordati ed alla conformità della gestione agli obiettivi prefissati, la regolare applicazione del CCNL di riferimento, le modalità di erogazione dei corrispettivi nonché i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto dei contenuti della convenzione stessa.

Articolo 9 - Scelta delle prestazioni- Informazioni al cittadino

Tutti gli utenti dei servizi socio-assistenziali devono essere informati sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse.

- Devono essere informati ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 e successive modificazioni, delle finalità e modalità del trattamento dei dati;
- della natura obbligatoria del loro conferimento;
- del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto;
- dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione;
- che il titolare del trattamento dei dati è il Servizio Sociale e che i dati saranno utilizzati per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Gli utenti devono, inoltre essere informati che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni e documentazioni aggiuntive anche tramite il Nucleo ispettivo dei comandi di Polizia municipale dei Comuni interessati, tramite le Conservatorie e gli Uffici tributari e finanziari. Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci saranno instaurati procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei dichiaranti.

TITOLO II - COMPETENZE E ORGANI PREPOSTI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI

Articolo 10 - Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale approva annualmente il Programma dei Servizi socio-assistenziali e il Piano Unitario Locale di aiuto alle Persone (PLUS) . Assume nell'ambito dei servizi funzioni di promozione e programmazione nonché di vigilanza e controllo.

Articolo 11 - Giunta Comunale.

La Giunta Comunale collabora nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Inoltre stabilisce con propri atti delle direttive esplicative di indirizzo sul programma di servizio sociale triennale.

Articolo 12 - Responsabile del Servizio.

Gestisce tutta l'attività e gli interventi in materia di assistenza e sicurezza sociale, in osservazione delle vigenti leggi statali e regionali e sulla base dei principi, criteri e metodi di cui al presente regolamento.

Articolo 13 - Operatori.

Gli operatori che collaborano a qualunque titolo con il Servizio Sociale Comunale, sono tenuti a fornire periodicamente per iscritto o a voce tutte le notizie, indicazioni e proposte in merito sia al servizio espletato sia ai destinatari dei servizi e alla loro vita relazionale, nonché partecipare a incontri periodici con il Responsabile del Servizio Sociale.

Sono inoltre invitati a segnalare all'Ufficio di Servizi Sociali i casi di persone che versano in stato di bisogno, per qualunque motivo e presentare relativa richiesta attraverso la propria organizzazione a nome dei bisognosi e a favore degli stessi.

TITOLO III - Interventi

Articolo 14 - Gli interventi del servizio di assistenza sociale

Gli interventi propri del servizio di assistenza sociale devono configurarsi come una delle risposte che si collocano all'interno di specifici programmi individuali, elaborati dall'Assistente Sociale per rispondere ai bisogni evidenziati. La loro finalità deve essere comunque quella di contribuire ad aiutare il soggetto a superare nel più breve tempo possibile le necessità contingenti che lo hanno indotto a rivolgersi al Servizio.

Le prestazioni di cui al presente Regolamento si articolano in:

a) Interventi economici:

- erogazioni di contributi economici (continuativi e non) in favore di persone o del nucleo familiare per assicurare il minimo vitale;
- erogazioni economiche straordinarie ed occasionali per far fronte a situazioni di emergenza.
- Inserimento in attività di utilità sociale, che si configura come alternativa al contributo economico;

b) servizi:

- assistenza domiciliare
- affido di minori
- pasti caldi a domicilio
- iniziative di turismo sociale
- iniziative di aggregazione sociale
- interventi a favore dei soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione per favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo:
- organizzazione di servizi per il tempo libero, l'aggregazione e la socializzazione
- altri servizi e/o attività indicati annualmente nel Programma socio-assistenziale
- Altri servizi e interventi di cui viene delegato il servizio sociale da altri organi istituzionali.

Articolo 15 - Attivazione degli interventi e deroghe

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità d'ordine fisico o psichico, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accederanno prioritariamente alle prestazioni sociali erogate dal Comune.

Gli interventi di cui sopra saranno attivati con le modalità previste dal presente Regolamento, tenuto conto dei parametri di reddito (ISEE) ivi previsti.

Possono essere altresì attivati interventi in deroga allo stesso solo in casi eccezionali rilevati e debitamente motivati dall'Assistente Sociale, anche indipendentemente dalla condizione socioeconomica, previa approvazione da parte della Giunta Comunale.

TITOLO IV

Erogazione monetarie

Articolo 16 - Forme di intervento economico

Le forme di intervento economico si articolano in:

- assistenza economica straordinaria e/o continuativa per nuclei con figli minori , inabili, adulti in difficoltà, anziani e/o portatori di handicap a rischio di istituzionalizzazione, a favore di particolari categorie di utenti secondo la normativa di riferimento.

- Il ricorso alle prestazioni di carattere economico deve essere limitato all'ipotesi in cui non sia possibile o risulti inopportuna l'utilizzazione delle altre tipologie di intervento socio-assistenziali.

I limiti di reddito per accedere ai contributi economici vengono stabiliti con determinazione della Regione annualmente con l'adeguamento degli indici ISTAT.

Articolo 17 - Concessione di buoni alimentari

In alternativa alla prestazione monetaria è prevista la concessione di buoni alimentari, usufruibili in esercizi commerciali del luogo convenzionati con l'Ente.

I buoni alimentari sono concessi, di preferenza come alternativi alla prestazione monetaria quando i beneficiari non sono in grado di gestire correttamente le proprie risorse.

Articolo 18 - Attività di Inclusione sociale.

IL servizio si pone come un alternativa al contributo economico e si propone di inserire le persone in attività di pubblica utilità al fine di consentire loro di sviluppare ed utilizzare le residuali capacità lavorative spesso latenti e poco stimolate, al fine di farli sentire socialmente impegnati ed attivi, incrementando, così, la percezione del proprio ruolo sociale e dell'utilità del proprio operato per sé e nei confronti degli altri.

Il principio fondamentale che si intende rispettare è quello del riconoscimento del diritto di ogni cittadino alla partecipazione alla vita sociale, pertanto anche lavorativa, della comunità di appartenenza. E di promuovere il superamento delle cause di emarginazione ed esclusione sociale nonché di riabilitazione dei soggetti interessati.

TITOLO V - Servizi

Articolo 19 - Interventi a favore di minori

Nel caso di minori in situazione di abbandono o a rischio di emarginazione, il servizio sociale, può attivare in collaborazione con altri servizi territoriali:

1) interventi educativi e servizi di assistenza socio-educativa.

Tali interventi sono diretti ad aiutare i minori in difficoltà, a rischio e portatori di handicap che frequentano le scuole e/ o attività socializzanti. Possono essere organizzati sia presso il domicilio sia presso le scuole, sia presso i centri e le attività di socializzazione, si svolgono sulla base di un preciso programma di intervento predisposto dal servizio sociale, sulla base delle richieste della famiglia e/o dietro segnalazione degli operatori dell'ASL e sono considerati di regola, interventi mirati a superare particolari e precise difficoltà.

La predisposizione dell'intervento (Progetto educativo individualizzato) sarà curato dall'Assistente sociale e dal Pedagogista od Educatore.

Il servizio socio-educativo deve essere presentato nella sua positività come complesso di interventi a carattere fortemente preventivo in grado di dare risposte a situazioni di disagio non totalmente compromesse e quindi in condizione di essere rimosse. E' particolarmente indicato che l'avvio del progetto avvenga con l'inserimento del minore in attività di aggregazione, socializzazione e/o recupero scolastico quali strumenti idonei per graduare l'intervento verso forme più incisive.

Il servizio è organizzato in ambito PLUS attraverso l'affidamento con regolare gara d'appalto a una cooperativa sociale. Il servizio è gratuito.

2) Interventi per affidamenti familiari

In ottemperanza agli articoli 2, 4 e 5 della legge 184/83, il servizio di assistenza sociale predispone programmi di affidamento etero-familiari. E' previsto per l'affidamento familiare l'erogazione di un assegno mensile, come contemplato dalla normativa regionale in vigore.

Nel caso in cui la situazione non richieda un allontanamento a tempo pieno del minore dalla famiglia d'origine, è possibile prevedere un inserimento in altro nucleo familiare limitatamente ad alcune ore del giorno per alcuni giorni la settimana o per periodi ben determinati (vacanze, ospitalità diurna o notturna, week-end). L'affido part-time si dovrà realizzare, di norma, con il consenso della famiglia di origine del minore che sottoscriverà apposito atto di assenso nel quale saranno esplicitati i termini dell'intervento, i rispettivi impegni delle famiglie, la funzione dei servizi. In analogia a quanto previsto per l'affidamento familiare a tempo pieno, anche per quello a tempo parziale, sarà erogato un assegno mensile in relazione all'impegno assunto.

3) Ricovero di minori in strutture educative

Quando si ravvisi che la permanenza del minore all'interno del nucleo familiare sia di pregiudizio allo stesso minore, può essere previsto, sia dietro richiesta della famiglia, che dei servizi del Comune e/o dell'ASL il ricorso all'ospitalità esterna.

L'eventuale compartecipazione al pagamento delle rette di ricovero sarà valutata in relazione alla situazione economica del nucleo familiare.

Nel caso di inserimenti in istituti disposti con decreto del Tribunale per i minorenni, il decreto stesso sostituisce la domanda e la documentazione prescritta. Per le spese, si rimanda alla vigente normativa in materia.

4) interventi di turismo sociale e socializzazione

Tali iniziative si configurano come strumenti di socializzazione attraverso lo svolgimento di attività ludiche di tipo didattico-formativo da realizzarsi al fine di promuovere l'integrazione. Rientrano in questi interventi le attività diurne marine.

Articolo 20 - Interventi a favore degli anziani

L'organizzazione degli interventi destinati alla tutela e promozione della qualità della vita degli anziani dovranno tenere conto di:

- promuovere, con opportune iniziative, un'educazione per invecchiare bene;
- prevenire la perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza attraverso servizi sociali sempre più idonei;

- curare e assistere gli anziani, riconoscendo e valorizzando le situazioni di autonomia residua, allo scopo di ostacolare e rallentare gli inevitabili processi di perdita della stessa.

Gli interventi si configurano in:

1) Interventi di turismo sociale e aggregazione sociale

Interventi che valutati dal punto di vista della prevenzione e del recupero fisico, psicologico e sociale, offrono opportunità di instaurare rapporti di relazione con il mondo esterno attraverso un importante movimento fisico e mentale.

2) Servizio di assistenza domiciliare

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite all'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana, degli inabili in età lavorativa, delle famiglie con minori in situazione di disagio sociale o comunque di persone in stato di difficoltà, residenti nel territorio comunale, nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando loro interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Al servizio di assistenza domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni, previa predisposizione di un programma individuale elaborato e seguito dall'Assistenza Sociale:

- a) promozione dell'autonomia della persona;
- b) cura e igiene della persona e dell'abitazione;
- c) compagnia personale e disbrigo di piccole commissioni domestiche;
- d) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'assistito.

Il servizio di assistenza domiciliare è organizzato in forma diretta utilizzando operatori qualificati messi a disposizione dal Comune o dipendenti di Cooperative opportunamente convenzionate ed in regola con le normative di legge vigenti.

Per il servizio di assistenza domiciliare deve essere corrisposta una compartecipazione da parte del soggetto beneficiario, in relazione alla situazione socio-economica del nucleo familiare di appartenenza.

3) Servizio pasti caldi a domicilio

Nell'ambito dei servizi sociali a favore degli anziani o delle persone in disagio socio-economico è istituito il servizio di distribuzione pasti caldi a domicilio. Il servizio è assicurato anche in caso di figli conviventi che per giustificati motivi siano impossibilitati a provvedere alla preparazione di esso.

Per l'accesso al servizio e la compartecipazione della spesa si applicano i criteri e le procedure previste per l'assistenza domiciliare.

Articolo 21 - Attività a favore dei disabili

Sono previsti interventi a favore degli handicappati certificati ai sensi della L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni sulla base di specifici progetti predisposti dal servizio sociale comunale e dalle famiglie delle persone handicappate, tenuto conto dei finanziamenti regionali ad hoc previsti nonché delle risorse presenti sul territorio e della condizione socio-economica del nucleo familiare di appartenenza.

TITOLO VI Modalità di accesso

Articolo 22 - Richiesta di accesso ai servizi.

La domanda di intervento è ricevuta dall'Assistente sociale che, tramite colloqui, visite domiciliari, contatti con altri operatori, indica le linee di intervento tenuto conto delle risorse personali e familiari attivabili.

La domanda di cui trattasi deve essere redatta su apposito modulo, corredato di tutta la documentazione indicata nello stesso modulo per specificità della richiesta.

Sarà cura dell'Assistente sociale provvedere all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione delle condizioni socio-economiche degli interessati e dei congiunti.

Tale domanda deve essere altresì corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute e/o da preventivi sulle spese da sostenere.

Articolo 23 - Convocazione dei soggetti tenuti agli alimenti.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Articolo 24 - Iter della domanda.

Dalla presentazione della domanda alla concessione, ovvero al diniego del sussidio non deve passare un periodo superiore a 30 giorni. Nel caso di dichiarazione palesemente infedele o tale da richiedere lo svolgimento di particolari indagini conoscitive, il suddetto termine potrà essere superato di altri 30 giorni.

Espletata la fase istruttoria, l'ufficio addetto formalizza con determinazione del Responsabile del Servizio le proposte di erogazione degli interventi, garantendo

altresì l'esecuzione dei vari adempimenti amministrativi, nei termini della normativa vigente.

Articolo 25 - Controlli e verifiche

Per ogni tipo di intervento l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, sull'ISEE presentato dall'interessato, indagini e controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli organi competenti del Ministero delle Finanze.

La non veridicità delle informazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta.

Articolo 26 - Ricorso.

Contro il diniego di un intervento richiesto può essere presentato, da chiunque ne abbia interesse, un ricorso alla Giunta Comunale.

Articolo 27 - Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sarà trattata nel rispetto scrupoloso della L. n. 675/1996.

Allegato alla Delibera del consiglio comunale n° 26 del 27/11/2012